



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) DOTT. ANDREA PASTORE | PRESIDENTE REL. EST. |
| 2) DOTT. NATALINO SAPONE | CONSIGLIERE |
| 3) DOTT. SILVANA CANNIZZARO | CONSIGLIERE |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello vertente (n. 256/2009)

TRA

AZIENDA SANITARIA N.9 DI LOCRI LEG. RAPP. PRO-TEMPOR,
rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTARI MARIA GRAZIA,
con PEC indicata, ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio sito in Reggio Calabria, come da mandato a
margine dell'atto introduttivo

APPELLANTE

E

ASSOCIAZIONE MUTUA BENEVOLENTIA LEG. RAPP. PRO-TEMPORE,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PANUCCIO ALBERTO e
CURINGA IMMACOLATA ROBERTA ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo sito in Reggio Calabria, per
delega a margine della comparsa di costituzione

APPELLATA



OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: "I procuratori presenti si riportano ai rispettivi atti e scritti difensivi e chiedono la decisione della causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22-5-2009 l'AZIENDA SANITARIA N.9 DI LOCRI LEG. RAPPR. PRO-TEMPOR ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità, il lodo del collegio arbitrale emesso in Locri il 17-12-2008, con il quale gli arbitri, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, l'ha condannata a corrispondere all'Associazione Mutua Benevolentia, in esecuzione dell'accordo stipulato il 10-4-2003, la complessiva somma di € 798.978,49, con interessi e pagamento delle spese del lodo.

Formatosi il contraddittorio si è costituita l'ASSOCIAZIONE MUTUA BENEVOLENTIA LEG. RAPPR. PRO-TEMPORE che ha insistito per il rigetto del gravame ritenendolo infondato.

Indi la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata dal Collegio trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con la presente impugnazione l'ASL ha insistito nell'eccezione della sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; sull'invalidità della convenzione per essere stata prevista una durata quinquennale invece che annuale; sulla disdetta della convenzione, intervenuta, a suo parere, con nota del 4-5-2005 prot. 1915/DG; sulla carenza del potere di rappresentanza in capo al Direttore amministrativo, sottoscrittore della convenzione; nel merito, sulla insussistenza di un proprio obbligo di acquistare e autorizzare 40 ricoveri; sulla insufficienza per il ricovero della mera presentazione delle relative richieste, in as-



senza della prevista autorizzazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica, come esplicitamente previsto dall'art. 5 lett. b) della convenzione.

L'Associazione opposta ha contestato le argomentazioni dell'ASL opponente, chiedendone il rigetto.

Ritiene il Collegio che sussiste nel caso in esame il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale.

Tra le parti in causa era intervenuto un "accordo per l'erogazione di prestazioni destinate a pazienti non autosufficienti cronici stabilizzati in condizioni cliniche che impongono assistenza intensiva ad elevata integrazione sanitaria".

In esso accordo, della durata quinquennale, si prevedeva che l'Associazione, per eseguire gli impegni assunti, mettesse a disposizione tutti i 40 posti letto di R.S.A. disponibili presso la sua struttura "Villa Vittoria"; l'A.S.L., a sua volta si impegnava ad assumere a proprio carico, la retta di degenza giornaliera secondo il tariffario assunto dalla Regione Calabria.

Le parti convenivano altresì che l'accesso alla R.S.A. avvenisse previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica ("che autorizza il ricovero").

Era infine prevista la clausola arbitrale, poi azionata dall'Associazione e qui in esame, per le "eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione e all'interpretazione" dell'accordo.

In data 4-5-2005 il Direttore Generale dell'A.S.L. comunicava che, a causa di ristrette economiche, i posti letto di RSA venivano ridotti, per l'intero territorio di competenza dell'Azienda, a trenta,



con conseguente necessità della stipula di un nuovo accordo, la cui sottoscrizione veniva rifiutata dall'Associazione.

Dal mese di maggio 2005 l'U.V.G. non concedeva più alcuna autorizzazione al ricovero e malgrado ciò l'Associazione aveva continuato ad assistere un numero complessivo di quaranta pazienti, tra i precedenti ricoverati, la cui retta era regolarmente corrisposta, e i nuovi subentrati senza autorizzazione.

L'intervenuta determinazione del 4-5-2005 (e quelle successive sulla stessa falsariga), con la quale l'A.S.L. ha comunicato che aveva previsto nel bilancio di previsione di acquistare un numero di giornate di degenza in R.S.A. pari a trenta posti letto giornalieri "per tutta l'Azienda" per una spesa massima di € 1.300.531,50, è esercizio del potere di individuare in via di discrezionalità amministrativa, valutate le esigenze di finanza pubblica e i tetti di spesa possibile, le sopravvenute necessità dell'Azienda, definendo i nuovi parametri e i limiti del ricovero dei pazienti in R.S.A.

Si tratta quindi di esercizio di un potere-dovere di verifica delle nuove esigenze anche finanziarie di gestione dell'A.S.L., potere a discrezionalità amministrativa, che ridonda sulla giurisdizione, non coinvolgendo l'aspetto del diritto al pagamento delle prestazioni nascenti dall'accordo, come ritenuto dal lodo, ma a monte le mutate esigenze dell'A.S.L. e dei tetti di spesa, inseriti discrezionalmente nel nuovo bilancio di previsione, a cui l'Azienda si doveva attenere. E, si evidenzia, la valutazione di sopravvenute nuove esigenze o di intervenuti limiti di spesa doveva essere effettuata annualmente, sia perché la normativa prevedeva la validità annuale degli accordi *de quibus* sia perché la stessa Regione riconsiderava annual-



mente i nuovi tetti della spesa sanitaria nell'ambito regionale. È fuor di dubbio allora che la richiesta dell'Associazione, compromessa in arbitri, di avere riconosciuto il pagamento delle prestazioni di ricovero, effettuate senza autorizzazione dell'U.V.G. e in contrasto con il limite segnalato con la nota del 4-5-2005, era devoluta alla giurisdizione del G.A., con la conseguenza, per quanto qui occupa, che esulava dalla competenza arbitrale, limitata come è noto alle questioni coinvolgenti diritti soggettivi disponibili.

Consegue altresì che, per quanto concerne tale aspetto delle domande proposte davanti agli arbitri, il lodo, che condanna l'A.S.L. al pagamento della somma ivi riconosciuta, con gli accessori in lodo indicati, sia da invalidare perché affetto da nullità, senza peraltro necessità di valutare nel merito la domanda (giudizio rescissorio), difettando sul punto la giurisdizione dell'A.G.O.

In considerazione di qualche oscillazione giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **AZIENDA SANITARIA N.9 DI LOCRI LEG. RAPPR. PRO-TEMPOR** nei confronti di **ASSOCIAZIONE MUTUA BENEVOLENTIA LEG. RAPPR. PRO-TEMPORE**, avverso il lodo arbitrale emesso in Locri il 17-12-2008, così decide:

- A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il lodo arbitrale;
- B) Dichiarà interamente compensate tra le parti le spese del



presente giudizio.

Così deciso in Reggio Calabria il 9/6/2020.

IL PRESIDENTE REL. EST.

(DOTT. ANDREA PASTORE)

